



Diritto Penale | Compliance

Quali sono i profili di responsabilità penale del “CSE” (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) in caso di infortuni in cantiere?

*

25 marzo 2024

1. Inquadramento normativo: l'art. 92 D.lgs. 81/2008.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, per brevità, CSE), stando alla definizione fornita dall'art. 89 lett. f) D.lgs. 81/2008, è un *“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente oppure ancora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”*. Si tratta, quindi, di una figura professionale che deve possedere i requisiti indicati dall'art. 98 D.lgs. 81/2008 e che assume un ruolo cruciale nel contesto della prevenzione e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in cantiere.

Sul piano della responsabilità penale, il CSE può essere chiamato a rispondere – in presenza di determinate condizioni di cui si dirà a breve – degli infortuni che siano causa di morte o lesioni, ai sensi degli artt. 589 co. 2 e 590 co. 3 c.p. che puniscono, rispettivamente, il reato di omicidio colposo e quello di lesioni personali colpose, entrambi aggravati in quanto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Egli riveste, infatti, una **posizione di garanzia** che rinvia il proprio fondamento e contenuto nella regola cautelare tecnica enucleata dall'**art. 92 D.lgs. 81/2008**, da leggersi unitamente all'art. 40 cpv. c.p. che, come noto, equipara l'omesso impedimento del fatto-reato da parte di colui che aveva l'obbligo giuridico di impedirlo alla commissione dello stesso.

Nello specifico, la norma cautelare tecnica elenca puntualmente le **plurime funzioni spettanti al CSE**, cui si accompagna la titolarità di corrispondenti **poteri-doveri** di controllo e di intervento finalizzati a prevenire e impedire il verificarsi di eventi lesivi sui luoghi di lavoro.

In sintesi, tra i compiti che assumono maggior rilievo sotto il profilo della responsabilità penale, è opportuno menzionare: la verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e dell'idoneità del POS; l'organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori; il controllo sull'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, volto al miglioramento della sicurezza in cantiere; la segnalazione delle violazioni al committente o al responsabile dei lavori; la sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. La posizione di garanzia del CSE nella giurisprudenza di legittimità.

In merito al contenuto della posizione di garanzia assunta dal CSE, nella giurisprudenza di legittimità si sono alternati due distinti orientamenti.

Un **primo e più risalente indirizzo** tendeva ad accostare la posizione del CSE, e i relativi obblighi, a quella del datore di lavoro, trattandolo alla stregua di un “alter-ego” di quest’ultimo e ritenendo, in particolare, che egli fosse incaricato sia di verificare costantemente la corretta applicazione, da parte degli esecutori, delle specifiche procedure di lavoro, sia di vigilare sull’osservanza di qualsiasi regola cautelare, al fine di impedire la commissione di ogni tipo di evento-infortunio, anche ove riconducibile all’area del c.d. rischio specifico ⁽¹⁾.

Secondo un **filone interpretativo sviluppatosi più di recente**, al contrario, la figura del CSE deve mantenersi distinta rispetto a quella del datore di lavoro, essendo il CSE chiamato a svolgere sul cantiere una c.d. **alta vigilanza**, diretta a governare i c.d. **rischi interferenziali o generici** che sorgono dalla contestuale presenza in cantiere di più imprese. Non rientra, invece, nel perimetro di controllo del CSE il rischio specifico, attinente alle singole lavorazioni, che risulta attratto nella sfera di competenza datoriale ⁽²⁾.

In definitiva, l’orientamento in parola, volendo rimarcare la differenza di ruoli tra CSE e datore, ritiene che la posizione di garanzia assunta dal primo *“non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori”* ⁽³⁾.

3. La funzione di alta vigilanza e il rischio interferenziale (o generico).

In linea con l’indirizzo giurisprudenziale attualmente prevalente, la funzione di alta vigilanza facente capo al CSE si traduce in un **controllo di carattere professionale**, e non di tipo esecutivo, **rivolto** non ai lavoratori, del cui operato si occupa direttamente il datore eventualmente con i suoi ausiliari, bensì **alle imprese esecutrici dei lavori**, fra le quali il CSE organizza anche il necessario coordinamento in tema di sicurezza.

⁽¹⁾ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19492; Cass. Pen., Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17631.

⁽²⁾ V. *ex multis* Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149; Cass. Pen., Sez. IV, 18 aprile 2011, n. 15562; Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17442; Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484; Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 46991; Cass. Pen., Sez. IV, 26 aprile 2016, n. 47834; Cass. Pen., Sez. IV, 8 novembre 2016, n. 13456; Cass. Pen., Sez. IV, 16 maggio 2017, n. 42294; Cass. Pen., Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45853; Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2018, n. 9167; Cass. Pen., Sez. IV, 17 maggio 2018, n. 25133.

⁽³⁾ Così Cass. Pen., Sez. IV, 4 marzo 2008, n. 18472; Cass. Pen., Sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 7443.

Più in dettaglio, l'attività di alta vigilanza – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri-doveri di intervento immediato ⁽⁴⁾ – riguarda la **generale configurazione** delle lavorazioni e l'**organizzazione complessiva** del cantiere, con correlato obbligo di adeguamento del piano di sicurezza all'evoluzione dei lavori, ma **non implica anche lo svolgimento di un puntuale controllo, momento per momento, delle singole lavorazioni**, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Ne deriva che il CSE **non ha il dovere di presenziare costantemente in cantiere** e, pertanto, di regola, può essere ritenuto penalmente responsabile dei soli infortuni che rappresentino la concretizzazione del rischio interferenziale (o generico), *“relativo cioè alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese, e non anche degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo”* ⁽⁵⁾.

Soltanto **in via eccezionale**, qualora riscontri direttamente situazioni, immediatamente percepibili, di pericolo grave e imminente o macroscopiche violazioni, il CSE è tenuto ad attivarsi anche a fronte della manifestazione di rischi specifici, sospendendo le lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate ⁽⁶⁾.

4. Come distinguere rischio generico e rischio specifico?

Trasponendo il discorso sul piano pratico, diventa indispensabile comprendere i criteri sulla base dei quali individuare, nel caso concreto, le diverse tipologie di rischio: tale operazione costituisce infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la premessa per stabilire se possa muoversi o meno al CSE un rimprovero penale in caso di infortunio.

Sul punto, la giurisprudenza sostiene che *“per accertare se l'evento illecito coinvolga anche la responsabilità del coordinatore, occorre analizzare le **caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l'infortunio**. Occorre, cioè, accertare se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza”* ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ V., in particolare, Cass. Pen., Sez. IV, 10 giugno 2021, n. 24915.

⁽⁵⁾ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 4 ottobre 2023, n. 42845.

⁽⁶⁾ Così Cass. Pen., Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 27165.

⁽⁷⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484.

Sulla scorta di tale indicazione, sono stati ricondotti all'ambito del **rischio specifico** quei rischi generati da lavorazioni che esigono speciali competenze tecniche ⁽⁸⁾, o che non sono preesistenti nell'ambiente di lavoro ⁽⁹⁾, o che insistono esclusivamente sui dipendenti di una singola impresa ⁽¹⁰⁾.

All'opposto, sono stati ritenuti appartenenti alla sfera del **rischio generico**, e come tali governabili dal CSE, i rischi riconoscibili da chiunque, indipendentemente dal possesso di specifiche competenze ⁽¹¹⁾, nonché i rischi ambientali, insiti nell'ambiente di lavoro predisposto dal committente ⁽¹²⁾, ed infine quelli che insistono sui lavoratori di due o più imprese, connessi all'uso comune di attrezzature o impianti ⁽¹³⁾ oppure generati dalla condivisione del medesimo cantiere ⁽¹⁴⁾.

5. Alcuni casi pratici di esclusione della responsabilità penale del CSE.

A titolo esemplificativo, la responsabilità penale del CSE è stata **negata** nelle seguenti ipotesi:

- violazioni sporadiche e occasionali ⁽¹⁵⁾;
- infortunio legato ad un omesso controllo e manutenzione di impianti e dispositivi di sicurezza ⁽¹⁶⁾;
- ripetuti richiami, rivolti agli esecutori, all'osservanza dei doveri prevenzionistici e segnalazioni delle trasgressioni commesse alla stazione committente ⁽¹⁷⁾. A questo proposito, è stato però precisato che la segnalazione non è di per sé sufficiente a far venir meno la responsabilità, essendo a tal fine necessario che il CSE accerti altresì l'effettiva sanatoria delle violazioni ⁽¹⁸⁾;
- incidente verificatosi per un estemporaneo e contingente sviluppo dei lavori, come tale non previsto nel PSC ⁽¹⁹⁾;
- caduta da un tetto di un lavoratore durante una lavorazione (smontaggio di una struttura di copertura della baracca del cantiere) che gli era stata affidata in via estemporanea e, soprattutto, all'oscuro del CSE ⁽²⁰⁾.

⁽⁸⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 31296; Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2015, n. 12228.

⁽⁹⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 3 luglio 2002, n. 31459.

⁽¹⁰⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 30 giugno 2008, n. 26115; Cass. Pen., Sez. IV, 19 giugno 2009, n. 25946.

⁽¹¹⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 2 aprile 2009, n. 14440.

⁽¹²⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 6 agosto 2009, n. 32204.

⁽¹³⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 2 aprile 2009, n. 14440.

⁽¹⁴⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 30 giugno 2008, n. 26115.

⁽¹⁵⁾ Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre 2004, n. 45054; Cass. Pen., Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19643; Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17468.

⁽¹⁶⁾ Cass. Pen., Sez. III, 19 maggio 2003, n. 21995; Cass. Pen., Sez. IV, 7 luglio 2003, n. 37001.

⁽¹⁷⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38008.

⁽¹⁸⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2007, n. 19389; Cass. Pen., Sez. IV, 23 aprile 2010, n. 15640.

⁽¹⁹⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 46991.

⁽²⁰⁾ Cass. Pen., Sez. IV, 1° marzo 2016, n. 11634.

6. Conclusioni e spunti operativi per ridurre l'esposizione a rischi penali del CSE.

Dal suddetto quadro normativo e giurisprudenziale si possono trarre alcune indicazioni utili sia a prevenire il verificarsi di infortuni, sia a far sì che, ove questi si verificano, l'operato del CSE risulti comunque il più possibile aderente a quello dell'agente "modello" in materia.

A tal riguardo va ricordato che, secondo la Cassazione, nel valutare l'operato del CSE dopo il verificarsi di un infortunio, l'accertamento giudiziale *"non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale"* ⁽²¹⁾.

Pertanto, emerge con evidenza l'importanza di:

- (i) **documentare** ogni fase del proprio operato, in modo da essere in grado di dimostrare *ex post* quanto fatto, *ex ante*, per cercare di prevenire ed impedire l'infortunio. In questo senso, accorgimenti imprescindibili possono ritenersi quelli di verbalizzare puntualmente riunioni e sopralluoghi, formulare tempestivamente e per iscritto rilievi sull'eventuale inadeguatezza della documentazione di cantiere predisposta dalle imprese coinvolte, redigere cronoprogrammi dettagliati ed esigere che lavorazioni in momenti extra possano avvenire solo previa richiesta e ottenimento di un'autorizzazione scritta del CSE;
- (ii) **segnalare** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, D.lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori, ricevuta la segnalazione, non adotti alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione, il CSE dovrebbe comunicare l'inadempienza all'ATS e alla DPL territorialmente competenti;
- (iii) infine, in qualunque momento si ravvisi una situazione di pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori, il CSE dovrebbe valutare di far uso del proprio potere-dovere di **sospendere tutte o talune delle lavorazioni**.

*

Questo documento ha contenuto puramente informativo e non costituisce un parere legale. Contattaci per eventuali esigenze di chiarimenti legati a casi specifici.

⁽²¹⁾ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149.